



**CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA**  
**Provincia di Brescia**

**Area Servizi Finanziari**  
**Settore Economato**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER**  
**L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL**  
**SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**  
**DEI CIMITERI COMUNALI DI DESENZANO**  
**DEL GARDA E RIVOLTELLA**

**PER LA DURATA DI 5 ANNI DAL 01.12.2025 AL**  
**30.11.2030 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN**  
**ULTERIORE BIENNIO**

**5**

**CAPITOLATO SPECIALE**  
**DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**CIG** \_\_\_\_\_

- **TITOLO PRIMO: DEFINIZIONI E ASPETTI GENERALI**
  - ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
  - ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
  - ART. 3 ENTITA' DELLA CONCESSIONE
  - ART. 4 TARIFFE
  - ART. 5 SOPRALLUOGO
  - ART. 6 PRESA IN CARICO DEGLI IMPIANTI
  - ART. 7 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE
  - ART. 8 CONSEGNA DOCUMENTAZIONE E BANCHE DATI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
  
- **TITOLO SECONDO: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**
  - ART. 9 NORME DI COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI
  - ART. 10 NUOVI ALLACCIAMENTI
  - ART. 11 FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE
  - ART. 12 RAPPORTI CON LA SOCIETA' DISTRIBUTRICE DI ENERGIA ELETTRICA
  - ART. 13 FURTI E DANNI AGLI IMPIANTI
  - ART. 14 DANNI A COSE DELL'AMMINISTRAZIONE
  - ART. 15 ELENCHI
  - ART. 16 GESTIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
  
  - ART. 17 PRINCIPI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
  - ART. 18 RISCOSSIONI E ULTERIORI MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO
  - ART. 19 ESENZIONI - RIDUZIONI
  - ART. 20 DIRITTO DI CONTROLLO E VIGILANZA
  
- **TITOLO TERZO: CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**
  - ART. 21 VERSAMENTO DELLE SOMME INTROITATE E ADEMPIMENTI AGENTI CONTABILI
  
  - ART. 22 CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO
  
  - ART. 23 AGGI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
  
  - ART. 24 TRACCIABILITA' DEI MOVIMENTI FINANZIARI
  
- **TITOLO QUARTO: NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE IMPIEGATO**

**ART. 25        DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE**

**ART. 26        GESTIONE DELLA SICUREZZA**

**ART. 27        NOMINA RESPONSABILE UNICO**

**ART. 28        CONTINUITA' DEI SERVIZI**

**-    TITOLO QUINTO: DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 29        PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E VERIFICHE**

**ART. 30        RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA**

**ART. 31        CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONE**

**ART. 32        FACOLTÀ DI CONTROLLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**ART. 33        SUBAPPALTO**

**ART. 34        PENALITÀ**

**ART. 35        RISOLUZIONE ANTICIPATA**

**ART. 36        REVOCA DELLA CONCESSIONE**

**ART. 37        DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO**

**ART. 38        SPESE CONTRATTUALI**

**ART. 39        ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA**

**ART. 40        CAUZIONE DEFINITIVA**

**ART. 41        RISERVATEZZA**

**ART. 42        TUTELA DEI DATI PERSONALI**

**ART. 43        RISERVE**

**ART. 44        SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITOLATO E NORME DI RINVIO**

**ART. 45        FORO COMPETENTE**

**ART. 46        DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 47        RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

# TITOLO PRIMO

## DEFINIZIONI E ASPETTI GENERALI

### ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Desenzano del Garda, in conformità alle disposizioni di leggi vigenti, concede la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle reti per l'illuminazione elettrica votiva delle tombe, loculi, ossari, fosse, cappelle, sepolcri, ecc. esistenti e costruendi nei cimiteri comunali di Desenzano del Garda e di Rivoltella, nello stato di fatto in cui si trovano. La concessione si estende automaticamente anche ai futuri ampliamenti che saranno eventualmente realizzati nei cimiteri, durante il periodo di validità della concessione stessa, fermo restando la scadenza convenuta con il contratto. L'attività avrà ad oggetto anche l'installazione ed attivazione delle lampade a chiunque ne faccia richiesta.
2. Forma altresì oggetto della presente concessione la gestione amministrativa e contabile del servizio stesso ed in particolare la gestione della banca dati relativa agli utenti del servizio di illuminazione votiva, nonché l'organizzazione e la realizzazione delle diverse fasi inerenti la riscossione delle tariffe previste, con le modalità indicate ai successivi articoli.
3. L'Amministrazione comunale si riserva, durante il corso dell'affidamento, a suo insindacabile giudizio, di modificare quanto previsto nella documentazione di gara in funzione delle effettive esigenze che dovessero insorgere nel periodo di vigenza del contratto.
4. Come si evince dall'Allegato n. 4 "Calcolo della spesa per l'acquisizione dei servizi", ove sono riportati i numeri delle lampade attive all'inizio di ogni anno nel triennio 2022-2024, delle disdette e dei nuovi allacci nel medesimo arco temporale considerato, **il fatturato è in calo**. La diminuzione del numero delle lampade votive dipende da diversi fattori, tra cui: incremento delle cremazioni, minori richieste di concessioni dei loculi, aumento dell'affidamento delle ceneri ecc, ed al momento non sembrano esserci presupposti per una inversione di tendenza. Pertanto, nel rispetto dei principi del risultato e di buona fede, l'operatore economico dovrà tener conto di questa tendenza, ed assumersi il rischio di una eventuale ulteriore diminuzione, senza nulla a pretendere dall'Amministrazione comunale.

### ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione regolata dal presente Capitolato ha la durata di anni cinque decorrenti dal 1° dicembre 2025 e fino al 30 novembre 2030.
2. Ai sensi della normativa vigente in materia, l'Ente concedente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e ove ne ravvisasse la convenienza o l'opportunità, di rinnovare il contratto per altri due anni e quindi sino al termine del 30 novembre 2032, alle stesse condizioni del contratto di concessione in corso o con condizioni migliorative per il Comune, dandone comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria almeno tre mesi prima della scadenza.
3. Qualora, per qualsiasi motivazione, non fosse possibile formalizzare l'assegnazione definitiva e la sottoscrizione del contratto entro il primo dicembre 2025, la decorrenza verrà stabilita ad una data successiva, compatibile con l'affidamento, fermo restando la durata del contratto di anni cinque, oltre al rinnovo.
4. Allo scadere della concessione, il soggetto affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni del contratto di servizio vigente alla scadenza, nelle more del nuovo affidamento o in pendenza di ricorsi o contenziosi di varia natura.
5. La concessione si intende risolta di pieno diritto qualora nel corso della stessa fossero emanate disposizioni normative portanti l'abolizione dei presupposti e dell'oggetto della concessione stessa; mentre se fossero emanate disposizioni che dovessero solo variarne i presupposti, le condizioni potranno essere riviste dalle parti nei termini e modi descritti nei successivi articoli.

### ART. 3 ENTITA' DELLA CONCESSIONE

1. A fronte delle prestazioni richieste l'Amministrazione Comunale riconoscerà un aggio nella misura del 30%, al netto dello sconto offerto in sede di gara;
2. Tale aggio sarà applicato sulle somme effettivamente incassate a seguito dell'attività svolta dal concessionario a titolo di canoni e diritti di primo impianto.
3. Considerato quanto descritto nell'allegato 4 "Calcolo della spesa" relativamente al numero delle lampade gestite nel triennio 2022-2023-2024, il valore della concessione viene stimato in Euro 114.262,38 IVA esclusa, per il primo periodo fino al 30.11.2030 ed in Euro 159.967,33 IVA esclusa, complessivi, qualora il Comune si avvallesse della facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio e come dettagliatamente illustrato nel documento n. 4 degli atti di gara, "4 "Calcolo della spesa".

4. Si precisa inoltre che la stima effettuata è basata sui dati medi storici a disposizione e che pertanto sono puramente indicativi, essendo possibili aumenti o diminuzioni degli importi introitati, senza che possa essere ravvisato alcun obbligo, onere o responsabilità da parte della stazione concedente.

#### **ART. 4 TARIFFE**

1. Il concessionario è obbligato ad applicare le tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale. L'approvazione e l'adeguamento delle tariffe è di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale, che vi provvede quando ritenga non più idonee le tariffe in vigore.
2. Le tariffe, per il servizio in oggetto, attualmente sono previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 343 del 19/12/2013, come segue:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TARIFFA ANNUA IVA ESCLUSA</b>	<b>TARIFFA ANNUA IVA INCLUSA</b>
Diritto di primo impianto	€ 13,12	€ 16,00
Canone annuo per lampade su loculi normali	€ 12,30	€ 15,00
Canone annuo per lampade su tombe di famiglia	€ 14,76	€ 18,00
Canone annuo per sepolture per inumazione	€ 12,30	€ 15,00

3. Nelle tariffe suddette si intendono comprese le spese per il consumo di energia elettrica, le imposte, le spese postali, le spese amministrative, i ricambi delle lampade guaste e tutte le spese di manutenzione, con l'obbligo di ogni adempimento contabile e fiscale a carico del concessionario. È vietato al concessionario addebitare agli utenti ulteriori spese quali spese di spedizione o addebiti vari in genere.
4. Qualora si verificasse un aumento delle tariffe, gli utenti avranno facoltà di disdire l'abbonamento anche al momento della richiesta di pagamento senza che la società concessionaria possa avanzare richieste di rimborsi o penali.
5. Non è consentito al concessionario di variare in alcun modo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, né aggiungere voci non previste dalle tariffe stesse.
6. Il Comune di Desenzano del Garda, con la presente concessione, non assume impegno di imporre, ad alcun titolo e causa, il sistema di illuminazione votiva ai concessionari di aree cimiteriali o di tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, che rimangono pertanto liberi di aderire o non aderire al servizio di illuminazione votiva.
7. Qualora nel corso del contratto fossero emanate nuove disposizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o modificazione delle entrate oggetto di affidamento, le parti potranno concordare una rimodulazione dei corrispettivi in modo da ripristinare il sinallagma contrattuale iniziale.
8. È fatta comunque salva la facoltà da parte del Comune e del concessionario di recedere dal contratto, qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sulle modifiche da apportare in seguito a quanto previsto al comma precedente, con preavviso di almeno tre mesi.

#### **ART. 5 SOPRALLUOGO**

1. Ai fini della partecipazione alla gara, è fatto obbligo di presentare certificazione di avvenuta presa visione dei luoghi, degli impianti e di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Ufficio Lavori Pubblici. Il concessionario non potrà sollevare obiezione alcuna per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso della durata della concessione, in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla natura ed alle caratteristiche della concessione stessa.

#### **ART. 6 PRESA IN CARICO DEGLI IMPIANTI**

1. In sede di avvio della concessione il concessionario, assistito da un tecnico comunale, prende in carico gli impianti e la documentazione amministrativa inerente alla concessione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In tale occasione verrà anche effettuata la lettura dei contatori dell'energia elettrica. Della consegna degli impianti e della lettura dei contatori verrà redatto apposito verbale.
2. Nel corso della durata della concessione il Concessionario provvede a propria cura e spese alla gestione del servizio secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nella documentazione di gara in genere.
3. In particolare, il concessionario provvede a sostituire gli impianti in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie per garantire l'efficienza e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.
4. In caso di segnalata pericolosità dell'impianto l'intervento deve essere eseguito in ogni caso con la massima celerità e comunque in modo tale da evitare danni a persone e cose.
5. Ogni dodici mesi, entro il mese di novembre di ciascun anno, il Concessionario invia al Comune una relazione scritta in ordine allo stato di fatto degli impianti, corredata dall'elenco analitico degli interventi effettuati, indirizzandola ai Responsabili dell'Ufficio Economato e dei Lavori Pubblici.

6. Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Saranno inoltre addebitati al concessionario i danni derivanti da incuria e cattiva manutenzione degli impianti, dipendenti da cause diverse dal normale utilizzo.

#### **ART. 7 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE**

1. Allo scadere della concessione tutti gli impianti completamente efficienti e funzionanti torneranno automaticamente in possesso del Comune senza alcuna formalità e senza che nulla sia dovuto al concessionario per eventuali lavori o migliorie eseguite; eventuali impianti non in buono stato di conservazione e manutenzione dovranno essere ripristinati a cura e spese del concessionario, senza che nulla gli sia dovuto.
2. Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione.
3. Gli impianti una volta collocati si intendono ceduti in proprietà al Comune senza corresponsione di alcun compenso e/o indennità.

#### **ART. 8 CONSEGNA DOCUMENTAZIONE E BANCHE DATI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO**

1. Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà consegnare con apposito verbale tutto il materiale amministrativo inerente il servizio, ed in particolare:
  - la planimetria schematica degli impianti in scala 1:200 con indicati accuratamente tutti i tracciati principali degli elettrodotti e delle apparecchiature elettriche;
  - gli elenchi aggiornati degli utenti (divisi per cimiteri e completi di generalità del titolare del contratto di illuminazione votiva con relativo recapito/indirizzo; nome del defunto; tipo e posizione della sepoltura) e l'elenco degli utenti morosi. Tali elenchi, in formato xlsx o altro formato compatibile con le dotazioni informatiche del Comune, dovranno essere trasferiti in proprietà e nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale, senza possibilità per il concessionario, di reclamare indennizzi o altre pretese risarcitorie. Quanto sopra indicato dovrà essere perfettamente aggiornato.
2. Qualora, invece, tale documentazione non avesse le caratteristiche descritte al comma precedente, sarà ripristinata o bonificata dal Comune o dal soggetto eventualmente subentrante con oneri e spese a completo carico della ditta "uscente".
3. In prossimità della scadenza del contratto, in tempo utile per la predisposizione della nuova gara, e comunque entro i 3 mesi precedenti la scadenza, la ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune tutti i dati delle lampade esistenti, dati contabili, informazioni o altro, inerenti la concessione, utili e/o necessari per la valutazione complessiva del servizio e per predisporre una completa documentazione di gara e mettere a disposizione dei potenziali concorrenti quanto necessario per le opportune valutazioni.
4. Se alla scadenza del contratto, fosse un altro il soggetto aggiudicatario del servizio *de quo*, perché vincitore della nuova gara di affidamento, la ditta "uscente" dovrà garantire un corretto trasferimento di tutti gli impianti, al nuovo gestore, nonché fornirgli tutte le informazioni o elementi necessari alla prosecuzione del servizio.
5. Nel caso di mancata collaborazione nella fase di predisposizione della nuova gara o del subentro del nuovo gestore al termine del contratto, l'Amministrazione comunale potrà applicare la penale prevista all'art. 34 - punto 3 - lett. o).

## **TITOLO SECONDO MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

#### **ART. 9 NORME DI COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantire l'efficienza ed il buon andamento.
2. L'esecuzione dei lavori previsti dovrà avvenire secondo le norme CEI e comunque nel pieno rispetto delle normative al tempo vigenti e certificata ai sensi del D.M. 37/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti". Il concessionario dovrà usare materiali idonei e delle migliori qualità ed eseguire tutti i lavori, sia di costruzione che di manutenzione, a perfetta regola d'arte e sotto l'alta sorveglianza del competente Ufficio comunale.
3. La distribuzione della corrente per l'accensione delle lampade votive dovrà essere a bassa **tensione**. Pertanto, gli impianti dovranno essere provvisti di un numero adeguato di trasformatori di corrente di potenza appropriata.
4. Le lampade esistenti presso i cimiteri di Desenzano del Garda e Rivoltella sono lampade a tecnologia led. Per le lampade a tecnologia LED dovrà essere garantita una luminosità minima di 1 lux.

5. I cavi per la distribuzione dell'energia elettrica dalla cabina elettrica ai trasformatori dovranno essere collocati, fin dove possibile, lungo i muri interni e stesi nella parte più alta dei muri stessi. Dovranno essere utilizzate metodologie e materiali idonei a non compromettere il decoro artistico e/o architettonico dei luoghi, al fine di salvaguardare l'integrità dei manufatti esistenti sia di proprietà comunale che privata. Per quelli interrati dovranno essere individuati i percorsi più idonei e comunque tali da non impedire o intralciare le attività di sepoltura.
6. Sui colombari ed ossari i cavi dovranno essere fatti scorrere dietro le lapidi. Qualora si verifichi l'impossibilità di rimuovere le lapidi e previo benestare dell'Ufficio comunale, i cavi potranno essere collocati all'esterno, usando tutti i possibili accorgimenti atti a rendere i fili poco o nulla appariscenti.
7. Il Comune non risponde per eventuali danni arrecati agli allacciamenti durante la periodica esumazione, ed estumulazione delle salme.
8. Nel caso di ampliamenti o ristrutturazioni delle opere cimiteriali l'esecuzione dei nuovi impianti dovrà essere effettuata dal concessionario a sue spese, senza nulla pretendere dal Comune. I nuovi impianti dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dall'ufficio tecnico comunale ed essere conformi alle vigenti norme in materia.
9. La concessionaria ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica alle utenze abusive o per le quali abbia riscontrato l'impiego di lampade non conformi agli standard.

#### **ART. 10 NUOVI ALLACCIAMENTI**

1. Per usufruire del servizio l'utente dovrà presentare regolare domanda direttamente al Comune – Ufficio Stato Civile - all'atto della concessione della sepoltura o in un momento successivo. Il Comune provvederà ad inoltrare alla ditta assegnataria del servizio le richieste presentate dagli utenti, con le modalità che verranno concordate con la ditta concessionaria. Il concessionario dovrà provvedere ad emettere i relativi avvisi PagoPa ed a spedirli agli utenti, in modalità cartacea, a proprie spese, o via e-mail laddove richiesto, ed a procedere con l'attivazione delle lampade richieste, entro il termine massimo di sei giorni (o nel minor termine indicato in sede di offerta) dal ricevimento del pagamento. L'importo dovuto è calcolato in base alle tariffe di cui al precedente articolo 4. Per il primo anno verrà richiesta la quota di canone annuo dovuta, oltre al diritto di primo impianto.
2. Dovrà essere messa a disposizione degli utenti una casella e-mail per le comunicazioni di avvenuto pagamento, (con facoltà, da parte degli utenti, di effettuare tale tipo di comunicazione, in quanto, come riportato nel successivo art. 18, è onere del concessionario monitorare il pagamento dei canoni), e per ogni eventuale ulteriore comunicazione in merito al servizio.
3. Il concessionario sarà in ogni caso tenuto a garantire i nuovi allacciamenti sia sugli impianti esistenti sia su quelli che, a seguito di eventuali estensioni delle aree cimiteriali, il Comune dovesse realizzare nel corso della durata della concessione.

#### **ART. 11 FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE**

1. Le lampade votive, conformi alle vigenti disposizioni di legge e compatibili con gli impianti esistenti, dovranno essere fornite direttamente a cura e spese del concessionario, che provvederà anche alla sostituzione via via che queste si bruceranno o comunque si romperanno o danneggeranno, entro il termine massimo di sei giorni dalla segnalazione, o nel minor termine indicato in sede di offerta.

#### **ART. 12 RAPPORTI CON LA SOCIETA' DISTRIBUTTRICE DI ENERGIA ELETTRICA**

1. Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica direttamente alla società distributtrice di energia elettrica ed a sottoscrivere il relativo contratto. A tal fine il concessionario dovrà provvedere alla voltura dell'utenza dell'energia elettrica intestata alla ditta che attualmente gestisce il servizio. L'onere di pagamento dei corrispettivi per tale fornitura è a completo carico del concessionario del servizio, che dovrà effettuare i regolari e tempestivi pagamenti alla società fornitrice dell'energia elettrica. Si precisa che il Comune rimane completamente estraneo nei rapporti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.

#### **ART. 13 FURTI E DANNI AGLI IMPIANTI**

1. Furti e atti di vandalismo causati agli impianti sono da ritenersi interamente a carico della ditta concessionaria. In caso di eventuali danni causati agli impianti da ditte private (Es. marmisti ed appaltatori di servizi generali) o da privati sarà chiesto da parte della ditta concessionaria il risarcimento ai responsabili.

#### **ART. 14 DANNI A COSE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1. Il concessionario sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti all'Amministrazione dall'impropria esecuzione del servizio.

2. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'incaricato del Comune alla presenza del referente della ditta. Qualora il concessionario non manifesti la volontà di partecipare l'incaricato da parte del Comune procederà autonomamente.
3. In caso di accertata responsabilità del concessionario lo stesso dovrà procedere senza indugio ed a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione di quanto danneggiato. Il controllo delle riparazioni e/o sostituzioni di cui sopra sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con il rappresentante del concessionario.
4. Qualora il concessionario non provveda al risarcimento o alla riparazione nei termini notificatigli dal Comune, il Comune stesso è autorizzato a provvedere direttamente, rivalendosi, mediante trattative, sui crediti del concessionario ovvero sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **ART. 15 ELENCHI**

1. Il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a predisporre l'elenco aggiornato delle utenze che dovrà mettere a disposizione del Comune, in modalità di sola visualizzazione, nella parte del sito internet dedicata, entro 2 mesi dalla decorrenza del contratto.
2. Al concessionario è fatto, altresì, obbligo di tenere aggiornato l'elenco delle utenze con le eventuali disdette, le variazioni in genere, i nuovi allacciamenti, i pagamenti ed i solleciti effettuati. Il Comune dovrà poter visualizzare e monitorare i dati descritti, nella modalità riportata nel punto precedente.
3. In caso di non funzionamento temporaneo del sito, oppure in caso di dati sul sito non aggiornati od in qualunque altro caso se ne ravvisasse la necessità, in caso di richiesta da parte dell'Ente i predetti elenchi, in formato Excel (o altro formato da concordare preventivamente con gli uffici comunali competenti), dovranno essere trasmessi entro 5 giorni dalla richiesta, via e-mail o secondo le diverse modalità che verranno indicate dall'ufficio comunale, all'Ufficio Economato del Comune Desenzano del Garda. Gli elenchi trasmessi dovranno consentire agli uffici comunali l'elaborazione di dati.
4. Nei suddetti elenchi dovranno risultare almeno i seguenti dati: generalità del titolare del contratto di illuminazione votiva con relativo recapito/indirizzo/e-mail; nome del defunto; tipo della sepoltura, luogo di sepoltura (n. loculo/cimitero ecc) ed estremi dei pagamenti (importo, data, ecc.) dell'anno di riferimento; dati relativi agli eventuali solleciti effettuati (periodo per il quale il pagamento non è stato effettuato, data e modalità in cui è stato inoltrato il sollecito ecc.).
5. Sessanta giorni prima della scadenza della concessione, il concessionario ha l'obbligo di consegnare al Comune gli elenchi degli abbonati aggiornati nei dati relativi alle singole utenze.

#### **ART. 16 GESTIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario prenderà in carico, a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva della concessione, gli impianti, le reti, ecc. di illuminazione delle lampade votive del cimitero di Desenzano del Garda e del cimitero di Rivoltella nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; egli dovrà apportare a sue cura e spese eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie per rendere gli impianti esistenti conformi alla normativa vigente.
2. Per lo svolgimento del servizio l'aggiudicatario è tenuto all'osservanza dei seguenti adempimenti ed obblighi:
  - a) mantenimento in piena efficienza degli impianti esistenti ed eventuale ripristino di quelli non efficienti per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata;
  - b) ripristino dei viali e delle aree in genere oggetto di scavo per la posa delle reti di distribuzione e/o di adduzione dell'energia elettrica per illuminazione votiva. Analogo obbligo permane qualora durante i lavori dovessero essere manomesse opere murarie, che devono essere ripristinate in modo da garantire l'originario stato di fatto. Il Comune è sollevato da qualsiasi azione che venisse promossa da terzi in dipendenza dei lavori eseguiti dal concessionario;
  - c) fornitura dell'energia elettrica, per tutto l'anno, a chiunque ne faccia domanda per l'uso di illuminazione delle tombe;
  - d) richiedere, in caso di necessità, l'adeguamento della potenza contrattuale in base all'assorbimento delle lampade in gestione e/o l'allaccio di un nuovo contatore;
  - e) realizzazione di tutti gli allacciamenti che siano di volta in volta richiesti dagli utenti a cura e spese del concessionario. Gli allacciamenti dovranno essere realizzati con cavi, entro canaline in PVC o tubazioni interrate nel sottosuolo o poste nelle murature, comunque non in vista, osservando le vigenti normative in materia;
  - f) estensione dell'impianto, a sua cura e spese, in qualsiasi punto dei cimiteri, secondo le necessità del servizio, in relazione a nuove costruzioni cimiteriali, alla sistemazione di vecchie sepolture e comunque ovunque vengano iniziati lavori autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Le opere dovranno essere realizzate utilizzando esclusivamente tubazioni in PVC, interrate o poste nelle murature e con materiali a norma delle vigenti leggi e secondo norme CEE e certificate ai sensi del D.M. 37/08. Entro 15 giorni dal termine dei lavori della parte edile, dovrà essere garantito il funzionamento dell'impianto di

illuminazione votiva nelle nuove costruzioni. In caso di rifacimento di parti storiche o vecchie sepolture, dovrà essere garantita la consegna dell'impianto elettrico funzionante non oltre 30 giorni dal termine della consegna dei lavori edili. In nessun caso il concessionario potrà opporsi all'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici nel perimetro dei cimiteri.

- g) gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti e di quelli che verranno eseguiti, con obbligo della messa in sicurezza degli impianti obsoleti, nel rispetto delle normative vigenti in materia e con obbligo del rilascio delle necessarie certificazioni di conformità. In particolare, dovrà essere garantito il mantenimento in piena efficienza degli impianti ed eventualmente il ripristino di quelli non efficienti per qualsiasi causa, compresi eventi eccezionali, assicurando l'erogazione di una **tensione** non superiore a 30V/50Hz (SELV) a tutte le lampade votive installate, sostituendo tutte quelle linee, trasformatori d'isolamento, lampade etc. non in piena efficienza, ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati, che subiscono continue variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade;
- h) periodica pulizia dei corpi illuminanti;
- i) il concessionario dovrà gestire direttamente i rapporti con gli utenti, improntandoli alla massima correttezza e gentilezza;
- j) sul sito internet della ditta concessionaria dovrà essere messa a disposizione degli utilizzatori del servizio un'area personale dove poter consultare i dati relativi alla propria utenza (o alle proprie utenze), quali, ad esempio: data di richiesta dell'attivazione della lampada votiva, data di pagamento del canone, data in cui è stato effettuato l'allaccio, data entro cui dovrà essere pagato il rinnovo, dettaglio degli importi da pagare ecc.;
- k) controllare che gli utenti non cambino, asportino o aggiungano le lampade, non modifichino o manomettano qualunque impianto, non eseguano allacci abusivi, non cedano o subaffittino la corrente e quanto altro possa apportare variazioni all'impianto esistente ed alle utenze. In tali evenienze i contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva qualunque azione civile e penale;
- l) fornire riscontro agli utenti in merito alle segnalazioni ricevute tramite e-mail o tramite la sezione dedicata del sito internet della ditta concessionaria;
- m) non pretendere alcun compenso straordinario dagli utenti, se non le tariffe approvate dal Comune;
- n) ricevere e rispondere ai reclami degli utenti;
- o) stipulare apposito contratto di fornitura dell'energia elettrica;
- p) garantire l'immissione di corrente nell'impianto per tutte le 24 ore della giornata, salvo i casi di forza maggiore da constatarsi e riconoscersi da parte del Comune;
- q) sostituzione delle lampade bruciate o mancanti per furto od altro, secondo i tempi offerti in sede di gara;
- r) per i loculi, tombe, cappelle, fosse, ossari, sepolcri, ecc. di nuova costruzione la ditta concessionaria dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli eventuali lavori di completamento necessari per l'allaccio della lampada votiva e ad ogni altra opera per poter eseguire l'allacciamento degli utenti al servizio;
- s) provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal Comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli interventi agli impianti;
- t) realizzazione e aggiornamento della planimetria schematica degli impianti in scala 1:200 con indicati accuratamente tutti i tracciati principali degli elettrodotti e delle apparecchiature elettriche, dati tecnici, istruzione per la messa in funzione dei vari impianti o apparecchiature e norme di manutenzione;
- u) tenuta di un "albo" presso i due cimiteri, per l'affissione delle tariffe del servizio stabilite dall'Amministrazione Comunale, di avvisi e comunicati in genere relativi alla gestione del servizio di illuminazione votiva e di tutto quanto può interessare gli utenti o chi intende usufruire del servizio. Detto albo dovrà servire inoltre per l'indicazione del numero di telefono e delle fasce orarie in cui sarà attivo il numero dedicato, indirizzo e-mail/Pec;
- v) entro 45 giorni dall'aggiudicazione effettuare un censimento delle utenze attive esistenti nei cimiteri, intendendo per utenze attive i punti luce in essere, provvedendo a rilevare, per ogni utenza, i dati identificativi dei defunti e la posizione nel rispettivo cimitero nonché i dati anagrafici completi degli abbonati tenuti al pagamento dei canoni di abbonamento, al fine di verificare la coerenza dei ruoli abbonati consegnati al Comune dal concessionario uscente con la situazione di fatto;
- w) tenuta dei regolari registri per il rilevamento degli utenti in rapporto al luogo dove è situata la tomba, onde poter fornire al Comune tutte le notizie di cui dovesse necessitare. Ciò deve essere scrupolosamente fatto ai fini di qualsiasi esigenza di gestione o di controllo da parte del Comune stesso;
- x) tenuta e trasmissione di regolari elenchi secondo quanto precisato al precedente articolo 15;
- y) mantenere accuratamente aggiornato l'elenco degli utenti e sollecitare il pagamento agli utenti morosi;
- z) fornire comunque tutte le prestazioni connesse all'oggetto del rapporto che non comportino ulteriori aggravii degli adempimenti, dietro semplice richiesta dell'Amministrazione qualora se ne ravvisi la necessità, per assicurare economicità, efficienza e funzionalità dei servizi;

- aa) sostenere gli oneri per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per l'igiene del lavoro, per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, per le assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da norme o da contratti collettivi;
  - bb) sostenere gli oneri per l'acquisto di strumentazioni ed apparecchiature ritenute utili per il buon andamento o miglioramento dei servizi in concessione;
  - cc) sostenere gli oneri per assicurazioni di ogni specie, anche per i danni a cose o a persone, ancorché estranee alle prestazioni;
  - dd) sostenere le spese relative alla formalizzazione dell'incarico, nonché tasse, imposte, bolli, diritti e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione; tutte le spese e gli oneri dipendenti dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale del contratto, sono a carico del concessionario;
  - ee) conservare presso la sede tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio a disposizione dell'Ente almeno per tutta la durata della concessione;
  - ff) la ditta Concessionaria dovrà collaborare con le altre ditte titolari di appalti/concessioni per conto del Comune, che operano presso i cimiteri;
  - gg) ogni dodici mesi, entro il mese di novembre di ciascun anno il concessionario si impegna a trasmettere all'Ente, una relazione sull'andamento tecnico della gestione globale del servizio e sullo stato degli impianti;
  - hh) il concessionario risponde comunque dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione degli impianti, lasciandone indenne e sollevato il Comune;
  - ii) in generale, rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni previsti dal presente Capitolato, dal disciplinare e dalla documentazione di gara;
  - jj) il concessionario dovrà portare a termine gli adempimenti ed interventi già iniziati dal precedente concessionario.
3. Il concessionario dovrà comunque essere **reperibile** tutti i giorni lavorativi, **almeno negli orari indicati nell'offerta tecnica**; a tal fine dovrà essere comunicato un recapito (completo di numero telefonico, indirizzo e-mail - Pec) a cui gli utenti e l'Amministrazione potranno rivolgersi, in modo da garantire la tempestività degli interventi.
  4. Tale recapito dovrà essere opportunamente segnalato ed evidenziato con avviso da esporre nell'albo di cui al precedente punto "u").
  5. L'aggiudicatario dovrà eseguire le attività in sinergia e sotto le direttive che saranno impartite dal Comune e potrà essere sottoposto, in ogni momento, a verifiche da parte del Comune medesimo o di suoi incaricati.
  6. Resta comunque salva ogni possibilità di accertamento e controllo da parte del Comune, per quanto attiene al rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità del concessionario della loro osservanza come pure della regolare e perfetta esecuzione.

#### **ART. 17 PRINCIPI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La ditta assegnataria si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio, oltre al pieno rispetto della normativa e dei regolamenti, ai seguenti principi generali:
  - a) Uguaglianza;
  - b) Imparzialità;
  - c) Informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla normativa attuale;
  - d) Efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia;
  - e) Continuità: il servizio oggetto del presente contratto di concessione è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono estesi al concessionario, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previste dal codice sopra richiamato.

#### **ART. 18 RISCOSSIONI E ULTERIORI MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. I compiti e gli oneri connessi alla riscossione delle tariffe dovute dagli utenti sono a totale carico del concessionario.
2. Per i nuovi allacci e per il rinnovo degli abbonamenti il concessionario provvederà in autonomia alla generazione degli avvisi di pagamento PagoPa necessari per la riscossione dei canoni (le cui tariffe sono state definite e approvate dall'Amministrazione Comunale, e che devono essere applicate rigorosamente e senza alcuna variazione), ed all'invio degli stessi agli utenti del servizio, tramite spedizione cartacea o tramite e-mail/Pec laddove richiesto, almeno 40 giorni prima della scadenza del pagamento. Sarà onere del concessionario monitorare il pagamento dei canoni e provvedere ai solleciti laddove si riscontrino dei ritardi nel pagamento da parte degli utenti

3. Tutte le comunicazioni nei confronti dell'utenza dovranno essere predisposte nell'ottica della trasparenza. Il concessionario è pertanto tenuto ad informare gli utenti del dettaglio dell'ammontare degli importi dovuti. In tali comunicazioni debbono essere indicate anche le azioni attivabili in caso di tardivo pagamento. Inoltre, va indicata la sede del Concessionario, il numero di telefono dedicato al servizio ed i relativi orari in cui è possibile contattare gli addetti, nonché l'indirizzo e-mail a disposizione degli utenti. Prima dell'avvio del servizio dovrà essere inviato al Comune – Settore Economato, un fac simile della comunicazione che verrà inviata agli utenti, come sopra specificato.
4. Le comunicazioni cartacee per gli utenti devono essere inviate a spese del concessionario.
5. Gli incassi verranno accreditati direttamente su apposito conto corrente postale o bancario intestato al Comune di Desenzano del Garda, sul quale devono affluire tutte le somme riscosse e sul quale il concessionario sarà abilitato in modalità di sola visualizzazione, al fine di poter monitorare i pagamenti ed intervenire nei casi di mancati pagamenti.
6. È assolutamente vietata al concessionario e suoi incaricati la riscossione di qualsiasi somma in difformità a quanto sopra regolamentato.
7. Il servizio ha durata minima di un anno rinnovabile tacitamente salvo disdetta (che andrà comunicata dall'utente entro un mese dalla scadenza del servizio direttamente al concessionario tramite e-mail o nella apposita sezione del sito internet della ditta concessionaria del servizio in oggetto).
8. Per annualità si intende l'anno solare dal primo gennaio al 31 dicembre.
9. Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare direttamente al concessionario tramite e-mail o tramite il sito internet della ditta concessionaria eventuali variazioni di residenza.
10. Gli utenti dovranno poter chiedere nel sito internet della ditta concessionaria:
  - a. l'unificazione dei bollettini di versamento del canone;
  - b. l'intestazione dei bollettini di versamento del canone per la lampada votiva dei defunti, in caso di variazione;
  - c. la richiesta di cessazione del servizio di illuminazione votiva,
 specificando sempre il nominativo dei defunti per cui si inoltrano le suddette comunicazioni e le date di decesso, oltre al cimitero di competenza.  
 Il Comune, per il buon funzionamento del servizio, laddove necessario o opportuno, darà la sua collaborazione per comunicare al concessionario le richieste di cui sopra ed in genere tutte le notizie pertinenti il servizio.
11. **Il canone relativo al rinnovo del servizio dovrà essere pagato dagli utenti entro il mese di marzo/aprile di ciascun anno.**
12. Saranno a carico del concessionario tutte le operazioni necessarie per il recupero dei canoni non pagati dagli utenti entro le relative scadenze (morosità).
13. A tal fine, trascorsi 30 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento del canone convenuto, senza che l'utente abbia provveduto al versamento, la ditta concessionaria provvederà all'invio di note di sollecito. Qualora anche in seguito a tali solleciti l'utente non provveda al pagamento, il concessionario si riserva il diritto, senza altro avviso, né messa in mora, di interrompere la fornitura a quegli utenti che, trascorsi 2 mesi dalla scadenza per il pagamento del canone dovuto, non abbiano effettuato il relativo saldo, salva sempre l'azione legale per il recupero delle somme dovute. L'utente moroso potrà ottenere la riattivazione della fornitura alle condizioni di nuova utenza, solo dopo aver pagato la pregressa morosità e le spese di riallaccio.

#### **ART. 19 ESENZIONI - RIDUZIONI**

1. Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dei canoni oggetto della presente concessione né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti da Regolamenti Comunali o direttive dirigenziali e/Deliberazioni di G.C.

#### **ART. 20 DIRITTO DI CONTROLLO E VIGILANZA**

1. Il Comune si riserva il diritto in qualsiasi momento di effettuare o far effettuare a suoi incaricati, anche esterni, controlli per verificare la corrispondenza alle norme stabilite nella documentazione di gara, nel progetto di gestione offerto in sede di gara e alla normativa vigente in materia.
2. Il Comune si riserva il diritto di procedere a controlli sulle modalità di conduzione dei servizi e sugli incassi.
3. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.
4. Il Responsabile del Settore Economato ed il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale – Settore Opere e Lavori Pubblici, ognuno per la rispettiva competenza, curano i rapporti con il concessionario, svolgono una funzione di indirizzo e ne sovrintendono la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri servizi comunali, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente Capitolato e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

5. L'Amministrazione Comunale per il tramite del personale appositamente incaricato può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli preventivi, nonché richiedere documenti ed informazioni, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.
6. Di ogni verifica o controllo verrà steso apposito verbale in duplice copia uno dei quali rimarrà alla società concessionaria.

## **TITOLO TERZO**

### **CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

#### **ART. 21 VERSAMENTO DELLE SOMME INTROITATE E ADEMPIMENTI AGENTI CONTABILI**

1. Il concessionario, prima dell'avvio del servizio, verrà nominato "agente contabile esterno" e assoggettato, in quanto tale, agli adempimenti e alle responsabilità, nessuna esclusa, previste agli artt. 93 e 223 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
2. A tal fine si precisa, che come previsto dalla normativa vigente, in caso di rilievo di irregolarità nella gestione contabile, il Comune procederà alla puntuale segnalazione alla Corte dei Conti per gli adempimenti e per le conseguenze del caso.
3. La riscossione delle entrate oggetto del presente affidamento avviene mediante apposito conto corrente postale o bancario intestato al Comune di Desenzano del Garda, sul quale devono affluire tutte le somme riscosse.
4. Entro la prima decade di ogni mese il Concessionario dovrà presentare al Comune, la rendicontazione delle riscossioni. Detta rendicontazione dovrà comprendere in particolare, il riepilogo delle somme riscosse, l'importo di competenza del concessionario e l'importo di competenza del Comune. La rendicontazione può anche essere resa disponibile sul sito internet della ditta concessionaria, nella sezione dedicata all'Ente concedente.
5. Ai fini della rendicontazione e della corretta fatturazione, il Comune si impegna a garantire al Concessionario l'accesso, ai soli fini informativi, in modalità di sola visualizzazione, al conto corrente postale o bancario dedicato alla riscossione dei servizi affidati in concessione, con esclusione di ogni cointestazione o, in generale, di opzioni che consentano al Concessionario di disporre, congiuntamente e/o disgiuntamente all'ente, delle somme ivi depositate.
6. Su richiesta del Comune il Concessionario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento delle entrate e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.
7. Il Concessionario, in qualità di agente contabile incaricato della riscossione di pubblico denaro e soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, dovrà fornire il rendiconto giudiziale secondo le norme e le procedure previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché fornire ogni altra rendicontazione o documentazione richiesta dalla magistratura contabile.

#### **ART. 22 CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO**

1. Per lo svolgimento del servizio affidato, il Comune riconoscerà al concessionario un aggio - oltre IVA se ed in quanto dovuta - non superiore alla percentuale risultante dagli esiti di gara, sulle somme effettivamente riscosse a titolo di canoni e diritti di primo impianto.
2. L'aggio a base d'asta viene fissato nella misura del 30,00% (trenta), al netto della percentuale di sconto offerta in sede di gara.
3. Gli aggi di spettanza per tutta la durata del contratto non sono soggetti ad alcuna variazione.
4. Le spese per il recapito dei bollettini/avvisi di pagamento sono a carico del concessionario e non potranno essere poste a carico degli utenti.
5. Si esclude ogni altro corrispettivo o rimborso spese non previsto dal presente Capitolato.
6. Contestualmente alle fatture dei corrispettivi dovuti, dovrà essere resa disponibile sul sito internet della ditta concessionaria, nella sezione riservata all'Ente, oppure dovrà essere presentata nelle modalità che verranno concordate con l'Ufficio Economato, la seguente documentazione:
  - a) elenco delle riscossioni effettuate;
  - b) documentazione o statistiche utili a fini conoscitivi o ai fini della rendicontazione degli incassi e della contabilità in generale;
  - c) eventuali segnalazioni particolari ricevute dall'utenza.

#### **ART. 23 AGGI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. L'aggio, determinato come descritto sopra, è comprensivo di tutte le spese relative alla concessione oggetto del presente affidamento ivi compresi le spese per il personale, oneri riflessi, assicurazione, obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, formazione del personale, ecc. È esclusa solo l'IVA, da applicarsi nelle aliquote di legge e per gli importi da assoggettare.

2. **La ditta deve emettere fattura quadrimestrale**, sulla base di quanto concordato con il Comune, riportante gli estremi richiesti dalla comunicazione di assegnazione che verranno trasmessi dagli uffici dell'Area Servizi Finanziari del Comune.
3. I pagamenti, ove non emergano eccezioni sulla conduzione del servizio o sulla regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa della ditta concessionaria dei servizi, sono disposti entro i termini di legge, mediante mandato esigibile presso il Tesoriere comunale. In caso di contestazioni o addebiti di qualsiasi tipo, il termine di cui sopra si intende decorrente dalla data di risoluzione della contestazione, concordata con l'Amministrazione comunale.
4. Per eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti, dovuti alla mancata o tardiva esibizione della documentazione richiesta, la ditta concessionaria non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione né avrà titolo a risarcimento di danni, interessi di mora, o altra pretesa.
5. In ogni caso, l'eventuale ritardo di pagamento di fatture non potrà essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta concessionaria, la quale è tenuta a continuare i servizi fino alla scadenza dello stesso.

#### **ART. 24 TRACCIABILITA' DEI MOVIMENTI FINANZIARI**

1. Il concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma, il concessionario è tenuto, in particolare:
  - a) a comunicare al Comune di Desenzano i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i pagamenti dei corrispettivi della concessione;
  - b) ad effettuare ogni transazione relativa alla concessione avvalendosi di banche o Poste italiane S.p.A., esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
  - c) a utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con subappaltatori o subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni della concessione.
3. La stazione concedente verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con eventuali interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Il concessionario deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

## **TITOLO QUARTO**

### **NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE IMPIEGATO**

#### **ART. 25 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE**

1. La ditta affidataria ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari in modo da garantire, con prontezza e senza inconvenienti, il regolare e corretto funzionamento del servizio e si impegna a realizzare le prestazioni oggetto della concessione, facendo ricorso a operatori specializzati, in possesso delle conoscenze e delle abilità necessarie per la resa ottimale delle stesse, secondo le indicazioni del presente Capitolato.
2. Per tutta la durata del contratto la ditta affidataria assicurerà la presenza di personale stabile e qualificato.
3. La ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e degli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo di effettuazione del servizio; inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge e all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione comunale. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso lo stesso.
4. Il personale agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario del servizio e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell'Amministrazione comunale.
5. Il personale assegnato ai vari servizi dovrà osservare scrupolosamente, nell'espletamento delle proprie prestazioni, quanto previsto nel presente Capitolato e in particolare:
  - a) mantenere con tutti ed in particolare con gli utenti un comportamento ed un linguaggio corretto e rispettoso;
  - b) attenersi agli indirizzi operativi propri del servizio, rispettando le regole interne della struttura a cui è stato assegnato;
  - c) vestire in modo decoroso ed adeguato durante lo svolgimento dei servizi oggetto della concessione;

- d) esibire costantemente il pass di riconoscimento fornito dalla ditta concessionaria.
6. Sarà inoltre tenuto a comunicare al proprio responsabile di servizio, che provvederà a comunicare al Comune tutti i fatti riscontrati che possano pregiudicare la sicurezza di beni o persone o l'immagine esterna dell'Amministrazione Comunale (proteste, lamentele, rilievi del pubblico, incidenti occorsi, situazioni di disagio, ecc.), unitamente alle soluzioni interne adottate (es. denuncia all'assicurazione, ecc.).
  7. Il personale deve altresì essere in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti.
  8. L'affidatario si impegna altresì a fornire al Comune i dati anagrafici del personale e una dichiarazione di immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi allo svolgimento del servizio affidato, prima che venga immesso nel servizio stesso. L'elenco trasmesso dovrà essere costantemente aggiornato.
  9. L'affidatario deve provvedere a proprie spese a dotare il personale di pass di riconoscimento appuntato in maniera visibile, contenente: nome, cognome, fotografia e ditta di appartenenza. Il personale impiegato deve essere di assoluta fiducia e comprovata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. La ditta si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti gli utenti.
  10. La ditta assegnataria si impegna ad applicare a tutti gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai C.C.N.L. del settore nonché i relativi accordi integrativi del territorio afferente alla presente gara. Si impegna altresì ad adempiere ad ogni altro obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa. I predetti obblighi vincolano l'impresa anche se la stessa non aderisce alle organizzazioni stipulanti. I suddetti obblighi vincolano l'affidataria indipendentemente dalla sua natura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
  11. La regolarità retributiva, contributiva e assicurativa deve essere mantenuta nel corso della concessione in quanto requisito di ordine generale indicativo della capacità a contrattare del concessionario. In relazione al rilevato inadempimento di uno o più obblighi in materia di retribuzioni, previdenza e assicurazioni obbligatorie dei lavoratori impegnati nella concessione, la stazione concedente può procedere a risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., fatte salve le segnalazioni dovute alle autorità competenti e l'eventuale pagamento agli Istituti creditori, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
  12. L'Amministrazione Comunale effettuerà a propria discrezione accertamenti circa il rispetto del CCNL e richiederà alla ditta la necessaria documentazione. In particolare, la stazione concedente potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento, l'esibizione mediante consegna della fotocopia del libro unico, fogli paga, o altro, al fine di verificare il corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dal Comune oppure ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti non sono stati regolarmente adempiuti. Per tali sospensioni il concessionario non potrà chiedere il pagamento di interessi di ritardato pagamento.
  13. Nel caso in cui non sia stato rispettato l'obbligo di applicazione del C.C.N.L di settore, l'Amministrazione ha inoltre la facoltà di escludere la ditta, se l'inadempimento sia stato verificato in sede di gara o di revocare la concessione se sia stato verificato successivamente nel corso dell'espletamento del servizio.
  14. La ditta concessionaria, in osservanza alle norme vigenti in materia di lavoro, esonera espressamente l'Amministrazione comunale da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.
  15. La ditta aggiudicataria deve garantire il rispetto delle vigenti normative in ambito sicurezza ex-legge n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e deve predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive.
  16. Prima dell'inizio del servizio, e successivamente in caso di variazione, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo degli operatori impiegati e il numero di ore assegnate ad ognuno di essi e la documentazione relativa ai titoli di studio.
  17. La ditta aggiudicataria deve inoltre garantire che:
    - a) siano individuate le figure previste dal D. Lgs. n. 81/2008;
    - b) tutto il personale operante sia adeguatamente formato ed informato e gli operatori necessari abbiano frequentato un corso di primo soccorso e di addetti antincendio per ogni sede;
    - c) il personale sia sottoposto ai controlli sanitari preventivi periodici ove previsti;
    - d) il personale sia dotato di eventuali attrezzature/vestiario necessario per lo svolgimento dei servizi;
    - e) il personale del concessionario dovrà essere particolarmente formato, informato, addestrato anche in relazione al rischio elettrico.
  18. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio.

19. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento del servizio, nonché della disciplina e dell'operato del personale dipendente.
20. Il concessionario curerà particolarmente la formazione del personale relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro.
21. L'Amministrazione avrà diritto di inibire l'accesso al cimitero comunale a quei dipendenti del concessionario che contravvenissero alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, alle disposizioni degli uffici comunali competenti e che comunque tenessero un contegno scorretto e non conforme all'austerità del luogo.
22. Durante lo svolgimento delle cerimonie funebri dovranno essere sospesi tutti i lavori.
23. Al personale del concessionario addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero accesso nel cimitero in qualunque momento, purché munito di tessera di riconoscimento.

#### **ART. 26 GESTIONE DELLA SICUREZZA**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il concessionario si assume l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori. Inoltre, si assume l'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato nell'assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute.
3. Il concessionario dovrà dimostrare di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08, DM 10/03/98, ecc.) e dovrà far pervenire al Comune, contestualmente alla consegna del servizio, copia del proprio Documento di Valutazione del Rischio.
4. Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte della ditta concessionaria, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 27 NOMINA RESPONSABILE UNICO**

1. Prima dell'inizio del servizio il concessionario designa un responsabile unico, cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa, di coordinamento e di gestione della concessione affidata, così come previsto dalla normativa di settore.
2. Il Comune potrà fare riferimento al responsabile unico per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento che si rendessero opportuni durante lo svolgimento del servizio.
3. Su richiesta dei Responsabili del Servizio per il Comune il responsabile unico individuato dal concessionario dovrà presentarsi per ricevere segnalazioni, effettuare sopralluoghi, relazionare sull'andamento dei servizi ed in generale per l'evasione delle diverse richieste inerenti al servizio svolto.
4. Il Responsabile unico, inoltre, risponderà dei rapporti contrattuali fra ditta e Amministrazione e rappresenterà per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene all'organizzazione dei servizi.
5. Tutte le comunicazioni e contestazioni fatte a tale funzionario si intenderanno come fatte direttamente al concessionario.
6. Il concessionario, inoltre, provvede a nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal Regolamento 679/2016/UE e il responsabile della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
7. Le designazioni dei suddetti responsabili debbono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed entro otto giorni dalla loro eventuale sostituzione.

#### **ART. 28 CONTINUITA' DEI SERVIZI**

1. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto di legge, di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere interrotto, sospeso o abbandonato neppure parzialmente e/o temporaneamente, come già descritto al precedente articolo 17.
2. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà senz'altro sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste.

## **TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 29 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E VERIFICHE**

1. Il Comune si riserva il diritto in qualsiasi momento di effettuare o far effettuare a suoi incaricati, anche esterni, controlli per verificare la corrispondenza alle norme stabilite nella documentazione di gara, nel progetto di gestione offerto in sede di gara e alla normativa vigente in materia.
2. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.
3. Il Responsabile del Servizio Economato e dell'Ufficio Tecnico Opere e Lavori Pubblici, ognuno per la rispettiva competenza, curano i rapporti con il concessionario, svolgono una funzione di indirizzo e ne sovrintendono la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri servizi comunali, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente Capitolato e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.
4. Di ogni verifica o controllo verrà steso apposito verbale in duplice copia uno dei quali rimarrà alla società concessionaria.
5. L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri tecnici oppure personale esterno, si riserva la possibilità di verificare l'esecuzione di tutto quanto include la concessione del servizio in oggetto, attraverso visite da effettuarsi presso i Cimiteri in particolare in caso di ampliamenti, oppure attraverso successive verifiche a campione sui singoli allacciamenti. In caso di opere non realizzate secondo le caratteristiche fissate dal presente Capitolato e nel rispetto della normativa vigente, il concessionario è obbligato ad adeguarle entro i 15 (quindici) giorni successivi, naturali e continui, al ricevimento della comunicazione da parte dei competenti uffici del Comune.
6. Il referente responsabile della ditta concessionaria dovrà comunque **recarsi almeno ogni 10 giorni presso i Cimiteri ad ispezionare l'impianto**, per la dovuta manutenzione e per evadere il più rapidamente possibile le richieste degli utenti. In seguito a tali ispezioni la ditta concessionaria dovrà provvedere, in conformità all'offerta presentata, alla sostituzione delle lampade difettose, fulminate, bruciate o consumate e alla riparazione di guasti agli impianti elettrici cimiteriali. Il concessionario dovrà altresì provvedere alla sostituzione delle lampade dietro segnalazione degli utenti o degli uffici comunali. Le sostituzioni e gli interventi eseguiti dovranno essere annotati su un apposito registro, anche informatico, che dovrà essere trasmesso al Comune semestralmente o dietro semplice richiesta da parte degli uffici comunali preposti al controllo del servizio oggetto del presente appalto. Il registro degli interventi effettuati potrà anche essere messo a disposizione del Comune nell'area allo stesso riservata nel sito internet della ditta concessionaria.
7. In caso di guasto generale dell'impianto la relativa riparazione dovrà essere fatta entro 1 giorno dalla chiamata. In caso di guasto sull'impianto di singolo settore la riparazione dovrà essere fatta entro 2 giorni dalla chiamata (nelle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti e durante le festività natalizie e pasquali la riparazione dovrà essere fatta entro 1 giorno dalla chiamata).
8. La ditta si impegna ad effettuare controlli sistematici relativi ai servizi e agli incassi effettuati, dandone conto all'Amministrazione comunale per le diverse forme di verifica/rendicontazione che verranno concordate.
9. È data inoltre facoltà all'Amministrazione Comunale di richiedere alla ditta aggiudicataria l'esecuzione di forme di verifica straordinarie e/o supplementari che si rendessero all'occasione opportune o necessarie.

#### **ART. 30 RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA**

1. Il concessionario è tenuto a ripristinare l'idoneità ed il decoro dei luoghi interessati dall'esecuzione dei lavori oggetto della presente concessione ed al rispetto degli obblighi previsti dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara in genere.
2. Il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione comunale per quanto riguarda il buon funzionamento del Servizio e verso terzi per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stesso.
3. Il concessionario, inoltre, resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dalla presente concessione e si obbliga a tenerla indenne da ogni pretesa, azione o ragione anche di natura solidale che possa essere avanzata da terzi in dipendenza del contratto che verrà stipulato come conseguenza del presente affidamento.
4. Il concessionario è responsabile, sia penalmente che civilmente, verso il Comune e verso i terzi, di tutti i danni a persone e cose, di qualsiasi natura, che potranno verificarsi durante ed a causa delle proprie prestazioni ed in relazione alla presente concessione, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni correlate all'esercizio della concessione medesima.
5. A tal fine, prima dell'inizio del servizio, dovrà sottoscrivere con primaria società di assicurazione, adeguata polizza assicurativa di RCT/RCO che lo tenga indenne in caso di responsabilità civile, sia nei confronti di terzi che nei confronti dei dipendenti. Tale copertura dovrà prevedere: a) un massimale RCT di Euro 2.000.000,00 per singolo sinistro - b) un massimale RCO di Euro 1.500.000,00 unico - c) un'esatta descrizione del rischio oggetto della concessione - d) la copertura delle responsabilità di tutti

i soggetti che a diverso titolo e indipendentemente dal rapporto con la ditta concessionaria partecipano alla esecuzione del servizio – e) una somma a garanzia dei danni alle cose nell'ambito di esecuzione dei lavori – f) una somma a garanzia dei possibili danni alle cose in consegna e custodia.

6. Tale polizza assicurativa dovrà obbligatoriamente contenere la seguente formula: **"L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia"**.
7. Copie di tali polizze dovranno essere depositate presso l'Ufficio Contratti prima della stipula del contratto.
8. Il Concessionario, inoltre, dovrà per gli anni successivi produrre copia della quietanza di pagamento del premio.
9. Per ogni rapporto derivante o connesso con il presente affidamento l'Impresa manleva l'Amministrazione comunale di Desenzano del Garda da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

#### **ART. 31 CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONE**

1. La ditta assegnataria si impegna ad assicurare la continuità della prestazione dei medesimi operatori.
2. Essa si impegna altresì a garantire l'effettuazione dei servizi oggetto della presente concessione negli orari stabiliti e per tutti i giorni che saranno richiesti, come programmato all'inizio del funzionamento.

#### **ART. 32 FACOLTÀ DI CONTROLLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

1. Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito:
  - a) all'adempimento puntuale e preciso di quanto previsto dal Capitolato e dall'offerta tecnica presentata ed in generale di quanto previsto dalla documentazione di gara;
  - b) al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori della Ditta assegnataria;
  - c) alle modalità di conduzione dei servizi e sugli incassi.Quanto sopra potrà essere effettuato, oltre che con le modalità esplicitate nel presente Capitolato, anche mediante ispezioni, check-list, questionari, sondaggi o altro, senza che la ditta aggiudicataria possa eccepire alcunché e si rende invece disponibile fin da ora a dare la massima collaborazione per il buon fine dei controlli.
2. Essendo il Comune di Desenzano del Garda certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015, si riserva di rilevare, per qualsiasi disservizio o problema riscontrato nella gestione del servizio, "non conformità" ai sensi della normativa ISO sopraccitata.
3. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto di concessione, dopo aver accertato ripetute e persistenti violazioni alle norme e alle disposizioni prescrittive dal presente Capitolato.
4. La ditta si impegna a trasmettere all'Ente ogni dodici mesi, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento tecnico della gestione globale del servizio e sullo stato degli impianti, necessaria per una valutazione dell'efficacia degli interventi e dei risultati conseguiti.
5. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando i corrispettivi pattuiti, saranno concordati tra i due contraenti.
6. La ditta si impegna altresì a somministrare, in accordo con il Dirigente l'Area Servizi Finanziaria, idonei questionari per rilevare il gradimento da parte di utenti e a trasmettere i dati elaborati.
7. Qualora il concessionario non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali, il Comune avrà diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio, in danno allo stesso concessionario, fatta altresì salva la facoltà per il Comune di rivalersi sul concessionario per il recupero di eventuali spese e danni subiti.

#### **ART. 33 SUBAPPALTO**

Trova applicazione l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella sua formulazione vigente.

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi (forniture) in esso compresi. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei servizi relativi alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., le prestazioni principale e le secondarie possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire una maggiore omogeneità e conformità delle prestazioni e in ragione di un maggior controllo da parte della committenza.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è permesso purché sussistano tutte le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

In difetto, il subappalto è vietato.

#### **ART. 34 PENALITÀ**

1. Il concessionario, nell'esecuzione dei servizi richiesti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e i contenuti del presente Capitolato. Qualora i referenti dell'Amministrazione comunale rilevino mancanze di qualsivoglia natura nell'esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato, queste verranno direttamente contestate al Responsabile unico. Le inadempienze più lievi saranno oggetto di richiamo ufficiale o diffida.
2. In caso di inadempienze più gravi, l'affidatario è tenuto al pagamento di sanzioni pecuniarie che potranno variare, secondo la gravità dell'infrazione, da un minimo di 500,00 Euro ad un massimo di 5.000,00 Euro, calcolati anche in relazione ai mancati introiti causati dall'inadempienza del concessionario. In caso di reiterazione delle infrazioni si procederà alla moltiplicazione delle sanzioni per il numero di volte in cui la contestazione viene formalizzata.
3. Il Comune, previa contestazione all'affidatario, provvederà all'applicazione delle sanzioni nei casi in cui non vi sia significativa corrispondenza del servizio a quanto richiesto dal presente Capitolato, secondo la seguente articolazione esemplificativa:
  - a) per ogni lampada spenta e non riattivata senza giustificato motivo, entro i termini definiti in sede di offerta e comunque entro il termine massimo di 6 giorni dalla segnalazione, come specificato all'art. 11, si applicherà una penale pari ad € 100,00;
  - b) per ogni utenza che non venga allacciata entro i termini definiti in sede di offerta e comunque entro il termine massimo di 6 giorni, come specificato all'art. 10, si applicherà una penale pari ad € 100,00;
  - c) per omessa trasmissione/messa a disposizione sul sito nell'area dedicata degli elenchi aggiornati degli utenti e dei pagamenti effettuati di cui all'art. 15 si applicherà una penale di Euro 500,00;
  - d) salvo i casi di forza maggiore il concessionario incorrerà nella penale giornaliera di € 50,00 da applicarsi in via definitiva, nel caso di interruzione della corrente elettrica a lui imputabile, che si dovesse verificare in maniera continuativa oltre la durata di 24 ore;
  - e) ritardo ingiustificato nel predisporre interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: sanzione da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00;
  - f) per incuria nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché nel loro esercizio: da un minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) ad un importo massimo da determinarsi a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate;
  - g) impossibilità nel contattare il Coordinatore del servizio: Euro 500,00;
  - h) comportamento inadeguato del personale: sanzione da Euro 100,00 ad Euro 500,00;
  - i) comportamenti non rispettosi della privacy degli utenti: sanzione da 500,00 a 1.000,00 Euro;
  - j) mancata presentazione nei termini stabiliti dei dati richiesti dall'Amministrazione comunale: sanzione da Euro 1.000,00 ad Euro 2.000,00;
  - k) mancata osservanza in generale delle norme previste nel Capitolato e nell'offerta tecnica, progetto di gestione presentato: da 1.000,00 a 5.000,00 Euro o superiore in base al valore della miglioria non eseguita;
  - l) mancata presenza in servizio del personale o non rispetto dell'orario, secondo quanto indicato nel progetto di gestione e concordato con il Comune: da 500,00 a 1.000,00 Euro;
  - m) mancata consegna, al termine del contratto, delle banche dati delle utenze complete e aggiornate: riduzione della cauzione per l'importo corrispondente al costo sostenuto dal Comune, o dal soggetto subentrante, per la bonifica, l'aggiornamento o il ripristino dei dati;
  - n) mancata consegna, al termine del contratto, degli impianti in buono stato di conservazione e perfettamente funzionanti: riduzione della cauzione dell'importo corrispondente al costo sostenuto dal Comune, o dal soggetto subentrante, per le nuove apparecchiature e/o impianti e per la loro installazione o riparazione o sostituzione;
  - o) mancata collaborazione nella fase di subentro dell'eventuale nuovo concessionario al termine del contratto: Euro 2.000,00;
  - p) per eventuali violazioni degli altri obblighi previsti dal presente Capitolato e degli altri obblighi definiti nel contratto, sarà comminata una penale da un minimo di € 50,00 ad un importo massimo da determinarsi a seconda della gravità dell'inadempimento;  
Non è precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati.
4. Nel caso di inadempienze più gravi quali ad esempio:
  - a) totale o parziale non attuazione di quanto proposto in sede di gara (progetto di gestione);
  - b) accumulo di tre sanzioni previste nel comma precedente ovvero abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
  - c) violazione degli obblighi contrattuali e previdenziali a favore dei dipendenti;
  - d) subappalto del servizio in modalità non conforme a quanto disposto dal precedente art. 33;
  - e) perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, si procederà alla risoluzione unilaterale per grave inadempimento.

5. Le contestazioni verranno formulate dall'Ufficio competente per iscritto a mezzo Pec o raccomandata A/R e, sempre per iscritto, l'affidatario potrà produrre le proprie controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle contestazioni.
6. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, si provvederà a determinare la relativa penale.
7. Il Comune provvederà al recupero della penalità mediante deduzione dal pagamento delle fatture emesse dal concessionario.
8. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati risultino superiori.
9. Mancando il concessionario in forma reiterata e non giustificata anche solo ad uno degli obblighi a lui imposti, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il rapporto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile. In tale evenienza l'Amministrazione ha diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla menzionata cauzione.
10. Nel caso il concessionario richieda la risoluzione del contratto sarà facoltà del Comune incamerare l'intera cauzione prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dal menzionato pegno.

#### **ART. 35 RISOLUZIONE ANTICIPATA**

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto di concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
  - a) mancata assunzione dei servizi alla data stabilita;
  - b) interruzione del servizio senza giusta causa;
  - c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
  - d) cessione del contratto o subappalto del servizio in modalità non conforme a quanto disposto dal precedente art. 33;
  - e) frode, furto o appropriazione indebita;
  - f) certificazioni o documentazione falsa, esibita in sede di gara o fornita successivamente, anche nel caso in cui la falsità venga rilevata in un momento successivo all'esibizione;
  - g) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
  - h) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
  - i) fallimento del concessionario, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, ovvero verificarsi di eventi che evidenzino il sostanziale venir meno in capo alla ditta concessionaria del servizio, dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria;
  - j) mancata osservanza delle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti, come descritto nel dettaglio;
  - k) gravi e/o reiterati inadempimenti o omissioni o riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate, ancorché a fronte di regolare diffida dell'Ente committente, ovvero di grave inadempimento nell'espletamento del servizio;
  - l) perdita, da parte della Ditta concessionaria, dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara attraverso la quale la stessa si è aggiudicata la concessione, nonché quelli richiesti per la stipula del relativo contratto;
  - m) mancata esecuzione degli interventi, miglioramenti ed adempimenti in genere offerti in sede di gara;
  - n) esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente Capitolato;
  - o) accertato non miglioramento della qualità del servizio prestato, dopo l'applicazione di due penali;
  - p) ripetuti ritardi nell'esecuzione degli adempimenti derivanti dalla concessione;
  - q) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
  - r) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni;
  - s) nel caso di morte dell'imprenditore o dei soci, quando la considerazione delle persone sia motivo determinante di garanzia;
  - t) mancata integrazione della cauzione a seguito di incameramento parziale della cauzione medesima in applicazione dell'art. 34 (penalità) del presente Capitolato;
  - u) esercizio di attività, all'interno dei cimiteri, non attinenti all'oggetto della concessione;
  - v) trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento del servizio per scopi non attinenti all'oggetto della concessione;
  - w) ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione del servizio oggetto della concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

2. In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esplicitati, alla ditta non spetta alcun indennizzo e l'Amministrazione ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre ad esigere le eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato al Comune di Desenzano.
3. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, inoltre, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla ditta successiva in graduatoria o ad altra ditta attraverso una nuova gara e/o secondo le modalità previste dalla legge. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione stessa.
4. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.
5. Ai sensi dell'art. 1 – comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, il Comune ha altresì diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il concessionario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

#### **ART. 36 REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare la concessione nel caso di variazione nella modalità di gestione dei cimiteri comunali o nel caso in cui vengano meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato l'affidamento della concessione stessa.
2. In tal caso tutti gli impianti rientreranno nella piena disponibilità del Comune, senza alcuna spesa e senza che nulla, per alcun titolo, sia dovuto al concessionario il quale, nella fattispecie, non potrà avanzare particolari pretese.

#### **ART. 37 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO**

1. Qualora la ditta dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, l'amministrazione comunale sarà autorizzata a rivalersi su tutta la cauzione definitiva, a titolo di risarcimento danni, fatta salva ed impregiudicata la facoltà del Comune di intraprendere, nei confronti del concessionario, le ulteriori azioni ritenute necessarie per tutelare i propri diritti.

#### **ART. 38 SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese contrattuali (imposta di bollo, diritti fissi e di segreteria, imposta di registro, ecc.) sono a carico della ditta assegnataria.
2. La mancata sottoscrizione del contratto comporta la revoca dell'aggiudicazione del servizio e l'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso l'Amministrazione potrà aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria.
3. Se dagli accertamenti previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, risulti che la ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione della concessione, non si darà luogo alla stipulazione del contratto.

#### **ART. 39 ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA**

1. La Ditta affidataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto della presente concessione anche nelle more della stipula del relativo contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

#### **ART. 40 CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dall'affidamento del servizio oggetto di gara e del Capitolato e dell'eventuale risarcimento danni, l'affidatario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente.
3. Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente e/o per il maggior danno.
4. Qualora l'Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione stessa.
5. Il mancato pagamento del premio da parte dell'affidatario del servizio, non potrà costituire motivo per non procedere al versamento della somma assicurata in caso di richiesta da parte del Comune.

6. La cauzione verrà svincolata, alla scadenza del contratto, solo successivamente alla verifica della regolarità di gestione, consegna della banca dati riferita agli impianti e alla riconsegna degli impianti stessi, previa attestazione in ordine all'assenza di danni da effettuarsi da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, in contraddittorio con il concessionario.

#### **ART. 41 RISERVATEZZA**

1. Il Comune di Desenzano del Garda, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento dei servizi, necessariamente acquisirà.
2. L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:
  - a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in concessione;
  - b) non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di concessione. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso alla Amministrazione entro il termine tassativo di 5 giorni;
  - c) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
3. La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte sono rilevanti ai fini degli articoli 35 e 36 del presente Capitolato.
4. Si rileva che ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'aggiudicatario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.
5. L'Amministrazione si riserva comunque di dettagliare con precisione i termini del trattamento a seguito dell'indicazione da parte della ditta aggiudicataria delle persone incaricate al trattamento.
6. L'impresa concessionaria assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
7. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'impresa concessionaria, nonché i concetti, le idee e le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Il concessionario assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal Comune di Desenzano nello svolgimento del rapporto contrattuale.
9. L'impresa concessionaria è tenuta in ogni caso all'osservanza del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Regolamento 679/2016/UE, indicando il Responsabile della Privacy; gli operatori sono altresì tenuti all'osservanza della predetta normativa, oltre che alle indicazioni operative fornite dal Comune di Desenzano del Garda.

#### **ART. 42 TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. I dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organizzazioni di vigilanza e controllo.
2. Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **ART. 43 RISERVE**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare parti dei servizi, di sostituire parzialmente o integralmente un servizio con un altro della medesima specie o di sopprimerne uno o più di uno, con un preavviso di almeno un mese.
2. In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione Comunale ne darà tempestiva comunicazione al concessionario concordando con esso le modalità operative e le eventuali prestazioni.
3. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso scritto di almeno tre mesi inviato mediante Pec o raccomandata A/R, nel caso in cui i servizi sopradescritti e/o la relativa gestione vengano in tutto o in parte affidati a società, associazioni, fondazioni o altro soggetto costituito o partecipato dal Comune.

#### **ART. 44 SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITOLATO E NORME DI RINVIO**

1. Gli offerenti, mediante la sottoscrizione del presente Capitolato da allegare, firmato in calce, all'offerta redatta in competente bollo, aderiscono alle condizioni sopra descritte relative alle formalità di gara, e,

in caso di affidamento, all'esecuzione del contratto. La partecipazione alla gara comporta infatti la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente Capitolato, dalla documentazione di gara in genere e dai regolamenti comunali in materia.

2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, se ed in quanto applicabili.

#### **ART. 45 FORO COMPETENTE**

1. Il Foro di Brescia sarà competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del presente Capitolato e del conseguente contratto.

#### **ART. 46 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:
  - a) dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e della documentazione di gara in generale;
  - b) dal D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
  - c) dal Codice Civile;
  - d) dal "Patto di integrità" vigente;
  - e) da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, inerente al servizio oggetto del presente Capitolato ed alle attività ad esso connesse e correlate.

Qualora entrassero in vigore delle norme in contrasto con quanto stabilito dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara in genere, gli articoli incompatibili risulteranno automaticamente decaduti.

#### **ART. 47 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente Area Servizi Finanziari del Comune di Desenzano del Garda, dott.ssa Loretta Bettari.

### **DICHIARAZIONE**

*Il/La sottoscritto/a* \_\_\_\_\_

*Titolare/Legale rappresentante dell'impresa* \_\_\_\_\_

*dichiara di conoscere ed accettare tutte le clausole e tutti i documenti ed atti afferenti il presente appalto. Dichiaro altresì di aver preso conoscenza di tutte le condizioni di fornitura/servizio, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di accettarle integralmente.*

*Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; nello specifico dichiaro di approvare tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato Speciale.*

\_\_\_\_\_ *Luogo*

\_\_\_\_\_ *Data*

**LA DITTA OFFERENTE**

\_\_\_\_\_